



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per il

Conferimento

TEMPORANEO

delle mansioni superiori

APPROVATO DAL:

G.C. con atto n. 2/2020

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'attribuzione delle mansioni superiori al personale dipendente del Comune di Pavia di Udine, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001, come completate dall'art. 70 del CCRL 01/08/2002, e art. 35 del CCRL 07.12.2006.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

3. L'assegnazione di mansioni superiori può essere disposta al personale individuato con i criteri di cui al successivo art. 3.

Art. 2
Disciplina per il conferimento di mansioni superiori

1. Le mansioni superiori possono essere attribuite dai Responsabili di area per obiettive esigenze di servizio e nell'ambito delle risorse espressamente assegnate a tale finalità, a dipendenti assegnati alla propria struttura, nei seguenti casi:

- a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 27 del CCRL 01.08.2002 confermato da art. 83 del CCRL 07.12.2006.
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

2. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. con apposito provvedimento del Sindaco.

3. L'affidamento di mansioni superiori, che deve essere comunicato per iscritto al dipendente incaricato, corrispondenti a posizioni apicali è disposta con provvedimento del Segretario Comunale. Negli altri casi provvede, con propria determinazione, il Responsabile dell'area interessata. Qualora il posto del Responsabile di Area non sia coperto o il medesimo sia assente per periodi prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità ecc., provvederà il Segretario Comunale. Spetta, comunque, al Sindaco affidare le funzioni di cui all'art. 34 del CCRL 01.08.2002.

Art. 3
Criteri per il conferimento delle mansioni superiori

1. Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova e non comporta modifica del contratto individuale di lavoro.

2. Qualora sia ritenuto necessario, si potranno assegnare le mansioni superiori con provvedimento motivato.

3. I criteri di scelta a cui si deve far riferimento sono i seguenti:
- a) la scelta del dipendente assegnatario avviene tra i dipendenti del settore appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella relativa al posto da occupare;
 - b) Per l'individuazione del dipendente si deve tener conto:
 - della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;
 - dei requisiti culturali posseduti dai dipendenti interessati;
 - delle attitudini, della capacità professionali e dell'esperienza acquisita.

Art. 4

Trattamento economico

1. Al dipendente incaricato con atto formale di mansioni superiori spetta, per il periodo di effettivo espletamento delle stesse, il compenso economico nella misura prevista dal vigente CCRL, consistente nella differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, ferma rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Tale trattamento incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

2. Il trattamento economico accessorio deve essere calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.

Art. 5

Norma di salvaguardia

1. L'assegnazione delle mansioni superiori disposta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2 o nella inosservanza delle procedure previste dal presente regolamento è nulla.